REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS AFARIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

02-02-00 - Direzione Generale del Personale e Riforma della Regione

Oggetto: **Avviso di selezione per titoli e colloquio per l'assunzione di un dirigente, con contratto di diritto privato a tempo determinato, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 29, comma 4-bis, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 e dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi richiamato, al quale attribuire le funzioni di Coordinatore/Coordinatrice dell'Unità di Progetto "Interventi per l'efficientamento energetico" dell'Assessorato dei Lavori pubblici. Approvazione Avviso.**

IL DIRETTORE

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n.1 e ss.mm.ii. che disciplina le competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori Regionali;

VISTA la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 e ss. mm. ii., concernente la disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione;

VISTO in particolare, l'articolo 29, comma 4-bis, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, che disciplina il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato mediante procedure selettive a evidenza pubblica, nel limite dell'otto per cento delle dotazioni organiche dirigenziali del sistema Regione;

VISTO l'articolo 28, comma 7, della medesima legge regionale, il quale stabilisce che la durata dei suddetti incarichi non può eccedere il limite massimo di cinque anni;

VISTO l'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al quale la suddetta norma regionale opera espresso rinvio per la definizione dei requisiti soggettivi dei candidati;

VISTO il medesimo articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nella parte in cui stabilisce che la durata degli incarichi di cui trattasi non può eccedere il limite massimo di cinque anni;

DATO ATTO che, ai sensi della sopra citata normativa, gli incarichi di cui trattasi sono conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli di questa Amministrazione:

1. "*che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali";*
2. "c*he abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza";*
3. "*che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato";*

VISTI i "Suggerimenti operativi volti al miglioramento degli atti procedurali" del Segretario Generale della Regione Autonoma della Sardegna, acquisiti al ns. prot. in data 19 marzo 2024 con n. 634, che forniscono un'interpretazione sulla corretta applicazione della normativa in parola nel contesto del sistema Regione;

CONSIDERATO che alla luce di tali indirizzi e in coerenza con gli interventi del medesimo Segretario Generale sulle procedure selettive ex articolo 29, comma 4-bis, legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, espletate nel corso del 2023/2024, si è consolidato l' orientamento interpretativo per la valutazione del requisito di cui al sopra citato punto 2), in base al quale, la specializzazione deve essere desumibile da un complesso di fattori che il candidato deve possedere cumulativamente; nello specifico, la qualificazione deve emergere congiuntamente dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche pertinenti all'oggetto dell'incarico e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio in posizioni funzionali adeguate;

VISTO il C.C.R.L. per il personale dirigente dell'Amministrazione regionale, Enti, Istituti, Agenzie ed Aziende regionali;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 5/29 del 29 gennaio 2025, recante "Realizzazione interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici: conferma

dell'Unità di progetto "Interventi per l'efficientamento energetico" in capo all' Assessorato dei Lavori Pubblici";

VISTO l'avviso dell'Assessore dei Lavori pubblici, rivolto ai dirigenti del sistema Regione e finalizzato all'acquisizione, ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, di manifestazioni di interesse per l'incarico di Coordinatore/Coordinatrice dell'Unità di Progetto "Interventi per l'efficientamento energetico" dell'Assessorato dei Lavori pubblici;

ATTESO che l'avviso sopra citato è stato pubblicato nello spazio riservato al sistema Regione in data 13 agosto 2026, con scadenza per la presentazione delle candidature fissata per il 27 agosto 2026;

VISTA la nota prot. n. 4743/Gab del 14 settembre 2026, ns. prot. n. 32431 del 15 settembre 2026, con la quale l'Assessore dei Lavori pubblici ha comunicato all'Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione l'esito infruttuoso della procedura di cui al richiamato articolo 28, comma 4;

CONSIDERATA la contestuale richiesta, formulata con la medesima nota, di attivazione della procedura prevista dall'articolo 29, comma 4-bis, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, al fine di garantire la copertura della posizione dirigenziale in oggetto;

VISTO l'atto di indirizzo prot. n. 6883/Gab del 18 novembre 2026, ns prot. n. 40301 di pari data, con il quale l'Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione ha richiesto a questa Direzione generale di procedere all'attivazione, ai sensi dell' articolo 29, comma 4-bis, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, della procedura per l'attribuzione delle funzioni di Coordinatore/Coordinatrice dell'Unità di progetto "Interventi per l'efficientamento energetico" dell'Assessorato dei Lavori pubblici, previa verifica della sussistenza dei relativi presupposti normativi e, in particolare, della disponibilità nel contingente massimo dell'otto per cento delle dotazioni organiche dirigenziali del sistema Regione;

DATO ATTO con nota ns. prot. n. 40472 del 19 novembre 2026, della positiva verifica del rispetto dei limiti percentuali previsti dalla sopra citata normativa;

CONSIDERATO che il conferimento dell'incarico oggetto della selezione in argomento deve avvenire nel rispetto dei principi di cui alla clausola 5 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva

n. 1999/70/CE del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, volta a prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti a tempo determinato;

CONSIDERATO che la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con ordinanza n. 16577 del 27 maggio 2026, ha affermato che i limiti e i divieti previsti dall'ordinamento in materia di reiterazione degli incarichi dirigenziali a tempo determinato non si applicano qualora l' incarico sia conferito a un dipendente già titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con una pubblica amministrazione e collocato in aspettativa per l' espletamento dell'incarico stesso;

RILEVATO che, secondo il principio espresso dalla medesima pronuncia, in tali ipotesi l'incarico dirigenziale si innesta su un rapporto di lavoro subordinato già esistente e non determina la costituzione di un autonomo rapporto dirigenziale a termine assimilabile a quello previsto dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001, permanendo in capo all'interessato il diritto alla riammissione nel rapporto di lavoro originario al termine dell'incarico;

DATO ATTO che, pertanto, laddove l'incarico sia conferito a dipendente a tempo indeterminato di una Pubblica Amministrazione, collocato in posizione di aspettativa, deve ritenersi insussistente il rischio di precarizzazione del rapporto di lavoro che la disciplina eurounitaria e nazionale in materia di rapporti a termine mira a prevenire, con conseguente inapplicabilità delle limitazioni previste per la reiterazione degli incarichi dirigenziali conferiti a soggetti esterni all'Amministrazione;

TENUTO CONTO altresì, del recente orientamento della Corte di Cassazione, espresso con sentenze nn. 27189/2025 e 27192/2025, che ha chiarito la portata applicativa del sopra richiamato articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in materia di durata massima complessiva degli incarichi;

CONSIDERATO che, in conformità alla predetta interpretazione, la durata complessiva degli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell'articolo 29, comma 4-bis, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, non può superare il limite massimo di cinque anni qualora il

candidato non sia dipendente a tempo indeterminato di una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da collocare in aspettativa per l'assunzione dell'incarico;

RITENUTO pertanto, di dover prevedere nell'avviso di selezione allegato alla presente determinazione, per i candidati che non siano dipendenti a tempo indeterminato di una Pubblica Amministrazione di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, l' obbligo di rendere, a pena di esclusione, una specifica dichiarazione sostitutiva di atto notorio concernente i periodi di servizio già prestati in incarichi ex articolo 29, comma 4-bis, legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, al fine di consentire alla scrivente Amministrazione la verifica della capienza del residuo periodo contrattuale conferibile entro il limite massimo del quinquennio;

DATO ATTO che, nell'ipotesi di cessazione anticipata del rapporto di lavoro per collocamento in quiescenza o dimissioni o nell'ipotesi di conferimento al candidato selezionato di incarico di durata inferiore a quella prevista dal presente avviso, previo espletamento delle procedure di avviso rivolte ai dirigenti del sistema Regione ex articolo 28, comma 4, L.R. 31/1998, l'Amministrazione potrà procedere allo scorrimento della graduatoria di merito, in conformità all'orientamento giurisprudenziale espresso dal Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza n. 1984/2025;

DATO ATTO che la facoltà di scorrimento di cui al capoverso che precede potrà essere esercitata esclusivamente entro i limiti temporali di validità della graduatoria medesima, pari a tre anni decorrenti dalla data della sua approvazione;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 33/2 del 1° luglio 2026 recante "Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2026-2028. Art. 6, decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, come convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 e s.m.i. - Aggiornamento sez. 3.3.1 "Piano triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2026-2028" inserito nel PIAO approvato con le deliberazioni n. 4/12 del30.1.2026, n. 20/1 del 28.4.2026 e n. 32/35 del 24.6.2026";

RITENUTO alla luce di quanto sopra esposto, di dover attivare la procedura selettiva per l' attribuzione delle funzioni di Coordinatore/Coordinatrice dell'Unità di progetto Interventi per l'efficientamento energetico dell'Assessorato dei Lavori pubblici, in

attuazione del sopra citato atto di indirizzo, ai sensi del combinato disposto dell' articolo 29, comma 4 bis, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 e dell' articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, finalizzata al conferimento di un incarico dirigenziale della durata decorrente dal 1° gennaio 2027, ovvero dalla data di effettiva presa di servizio, se successiva, e fino al 31 dicembre 2030, in corrispondenza della durata dell'Unità di Progetto stabilita dalla Giunta regionale con deliberazione n. 5/29 del 29 gennaio 2025, con possibilità di rinnovo nei limiti consentiti dalla normativa vigente e, comunque, entro il limite massimo complessivo di cinque anni previsto dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001, per i soggetti ai quali tale limite risulti applicabile;

VISTO il decreto dell'Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione n. p. 17/2670 del 22 maggio 2025 con il quale al sottoscritto sono conferite le funzioni di Direttore generale della Direzione generale del personale e riforma della Regione;

DATO ATTO che, in attuazione dell'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e degli articoli 7, 15 e 19, comma 9, del "Codice di comportamento del personale del sistema Regione e delle Società partecipate della Regione Autonoma della Sardegna", approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 68/15 del 31 dicembre 2025 e delle altre norme di riferimento, il sottoscritto e i/le dipendenti che hanno partecipato al procedimento non si trovano in situazione di conflitto di interessi;

DATO ATTO altresì, di aver acquisito la dichiarazione e valutato l'assenza di conflitti di interessi, come previsto dalla normativa, da parte della Direttrice del Servizio Concorsi che ha preso parte con il proprio operato all'esito del procedimento.

DETERMINA

ART. 1 Di attivare, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 29, comma 4-bis, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 e dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la procedura selettiva per titoli e colloquio per l'assunzione di un/una dirigente, al/alla quale attribuire le funzioni di Coordinatore/Coordinatrice dell' Unità di progetto "Interventi per l'efficientamento energetico" dell'Assessorato dei Lavori pubblici, con contratto di diritto privato a tempo determinato, della durata decorrente dal 1° gennaio 2027, ovvero dalla data di effettiva presa di servizio, se

successiva, e fino al 31 dicembre 2030, in corrispondenza della durata dell'Unità di Progetto stabilita dalla Giunta regionale con deliberazione n. 5/29 del 29 gennaio 2025, con possibilità di rinnovo nei limiti consentiti dalla normativa vigente e, comunque, entro il limite massimo complessivo di cinque anni previsto dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001, per i soggetti ai quali tale limite risulti applicabile.

ART. 2 Di stabilire che, nell'ipotesi di cessazione anticipata del rapporto di lavoro per collocamento in quiescenza o dimissioni o nell'ipotesi di conferimento al candidato selezionato di incarico di durata inferiore a quella prevista dal presente avviso, previo espletamento delle procedure di avviso rivolte ai dirigenti del sistema Regione ex articolo 28, comma 4, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, l' Amministrazione potrà procedere allo scorrimento della graduatoria di merito, in conformità all'orientamento giurisprudenziale espresso dal Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza n. 1984/2025.

ART. 3 Di disporre che la facoltà di scorrimento di cui al precedente articolo 2 potrà essere esercitata esclusivamente entro i limiti temporali di validità della graduatoria medesima, pari a tre anni decorrenti dalla data della sua approvazione.

ART. 4 Di approvare l'avviso pubblico relativo alla procedura di cui all'art. 1, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

ART. 5 Di disporre la pubblicazione della presente determinazione, unitamente all'Avviso allegato, sul Portale unico del reclutamento inPA, nel sito istituzionale della Regione Sardegna e nell'area riservata al sistema Regione.

Il presente provvedimento è trasmesso all'Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione ai sensi dell'art. 21, comma 9, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31.

Il Direttore Generale

Avv. Massimo Cambule

La Direttrice del Servizio Concorsi: Francesca Valentina Caria

Siglato da :

FRANCESCA VALENTINA CARIA

Firmato digitalmente da
MASSIMO CAMBULE
25/11/2026 16:49:38